

# Miniguia anno 2024

## Le polizze vita e i PIP

---

### Sommario

Introduzione: le assicurazioni in italia oggi.....	2
1. Elementi fondamentali delle polizze vita .....	4
1.1 Il premio e i caricamenti .....	4
1.2 Il rendimento (per le polizze rivalutabili): tasso tecnico, tasso minimo garantito e ali- quota di retrocessione .....	5
1.3 Modificare il contratto. Problematiche legate al riscatto e alla riduzione della po- lizza. ....	5
1.4 I risultati: capitale o rendita ? .....	6
1.5 Aspetti fiscali.....	7
2. Le polizze unit linked e index linked.....	7
3. I pip, contratti vita con finalita' previdenziali. (piani pensionistici individuali di tipo previdenziale) .....	8
4. Il regime fiscale delle assicurazioni sulla vita.....	9
5. Codice e leggi ci informano che... La normativa sulle polizze vita.....	11
6. Decalogo sulle polizze vita. Raccomandazioni e consigli finali. ....	13
7. Per inviare reclami e segnalazioni.....	16
8. E' interessante sapere che.....	17
SITI INTERNET CONSULTATI.....	18

## INTRODUZIONE: LE ASSICURAZIONI IN ITALIA OGGI

Il settore delle assicurazioni oggi in Italia rappresenta uno degli ambiti economici maggiormente problematici soprattutto a causa delle notevoli implicazioni sociali che ha. Prendiamo per esempio la r.c. auto e le polizze sulla vita: l'assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatoria e riguarda praticamente tutti i cittadini in quanto l'auto costituisce, ormai, un bene di prima necessità; d'altro canto le polizze vita rappresentano spesso (e soprattutto in questo tempo di crisi) un elemento fondamentale per creare una sicurezza economica per il futuro di molte famiglie. Esistono poi anche i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, i quali costituiscono una parte importante della previdenza integrativa; e proprio la previdenza integrativa potrebbe rappresentare un buon antidoto alla crisi del sistema previdenziale obbligatorio e, forse, in futuro, potrebbe diventare addirittura necessaria.

Ci rendiamo subito conto, così, del fatto che le assicurazioni sono un settore che ha notevoli risvolti sociali e va trattato con molta attenzione, mettendo i cittadini nella condizione di operare scelte oculate e consapevoli, anche perché esistono numerosi rischi.

L'oggetto di questa ricerca sono le assicurazioni sulla vita in generale e, nel dettaglio, le polizze vita stipulate con finalità previdenziali.

Gli atti normativi fondamentali in materia sono il Codice Civile ed il Codice delle Assicurazioni private (il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).

Esistono poi alcuni importanti regolamenti dell'ISVAP (oggi IVASS) dei quali si parlerà più ampiamente in seguito.

Le polizze di assicurazione sulla vita possono essere di vari tipi. Esistono le polizze che coprono semplicemente dal rischio di decesso dell'assicurato garantendo ai suoi familiari un capitale (polizze "caso morte") ed esistono anche le polizze che erogano all'assicurato o al beneficiario un capitale differito o una rendita anche se l'assicurato è in vita (polizze "caso vita"). Quanto alle polizze "miste", queste danno una rendita sia nel caso di decesso dell'assicurato, sia nel caso in cui questo sia in vita. Ci sono, poi, anche prodotti vita che costituiscono dei veri e propri investimenti (i contratti "linked") di cui acquisiscono il rischio "naturale". Queste sono polizze dalle quali occorre stare lontano se non si hanno cognizioni finanziarie più che solide ed approfondite.


Degni di nota sono, infine, i contratti di assicurazione sulla vita che hanno finalità previdenziali; come già accennato, questi tipi di copertura costituiscono un elemento che potrebbe diventare molto importante a causa della crisi della previdenza obbligatoria.

Una prima riflessione che si può fare a partire da questa classificazione è che la polizza caso morte costituisce una copertura assicurativa "pura", ossia ripara dal rischio economico che consegue quando si verifica un decesso, mentre gli altri tipi di polizza sono dei veri propri investimenti, come nel caso delle "linked" oppure delle forme di risparmio (che

implicano, però, sempre l' investimento di una somma di denaro), come in quello delle polizze "caso vita".

Quindi possiamo affermare fin da ora che se vogliamo stipulare polizze caso vita, miste o linked dovremo fare molta attenzione e ponderare bene le nostre scelte.

Per avere un quadro chiaro sulle varie tipologie di coperture sulla vita umana può essere utile sintetizzarle in uno schema:



Per quanto riguarda le polizze caso morte, conviene comunque ricordare che questa tipologia è suddivisa, in 2 "sottotipi": le polizze temporanee e quelle a vita intera. Le prime sono quelle che corrispondono al beneficiario un capitale solo nel caso in cui l' assicurato muoia entro una data determinata; le altre, invece, liquidano la somma di denaro alla morte dell' assicurato, in qualsiasi momento questa avvenga.

Le polizze "caso vita" sono così strutturate: a fronte del pagamento di un premio (che può essere versato con quote annuali o in unica soluzione), la compagnia riconoscerà all' assicurato (o al beneficiario se così è stato deciso in contratto) un capitale o una rendita vitalizia.

Le polizze cosiddette "miste" possono essere considerate come la risultante di una polizza caso vita e di una caso morte temporanea. Oltre alla rendita vitalizia o al capitale risultante, garantiscono un capitale caso morte, che la compagnia riconoscerà all' assicurato (o al beneficiario) in caso di decesso dell' assicurato.

4) Dal 2000, le compagnie hanno architettato nuove forme di polizze "vita". Ci riferiamo alle polizze "linked". Queste hanno una componente finanziaria (molto rischiosa) talmente preponderante rispetto alla assicurativa da convincere il legislatore a toglierne il controllo all' Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) – oggi IVASS - per trasferirlo alla Consob.

Per grandi linee, quindi, possiamo definire così il meccanismo di "funzionamento" di una polizza vita:

1) La compagnia incamera il premio dell' assicurato.

2) Ne investe in un fondo una parte perché ne incamera una quota per coprire i suoi costi ("caricamenti", si veda oltre) e per il pagamento delle imposte. Nel caso di polizze "miste", la quota investita è ancora più bassa dovendo assicurare anche un capitale in caso di premorienza dell'assicurato.

3) Del rendimento di tale investimento, retrocede una quota all'assicurato ("retrocessione" definita dal contratto).

4) Alla scadenza della polizza, si calcolerà il risultato finanziario da riconoscere al titolare sotto forma di capitale risultante o di rendita vitalizia.

Un discorso a parte meritano le polizze linked, che, come si diceva, costituiscono dei veri e propri prodotti finanziari (più che assicurativi) e, dunque, implicano meccanismi finanziari speculativi. Se si ha intenzione di investire in questi prodotti occorre andare molto cauti, informarsi approfonditamente e farsi consigliare da chi è in grado di "capire" il prodotto che ci viene proposto.

La differenza tra polizze *unit linked* ed *index linked* è che le prime hanno un andamento legato al valore di un fondo, mentre le seconde sono, invece, collegate ad un indice borsistico (azionario).

Esistono poi le polizze rivalutabili, coperture assicurative nelle quali il capitale o la rendita si rivalutano annualmente sulla base degli utili finanziari derivanti dalle gestioni separate.

## 1. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLIZZE VITA

Merita ricordare le varie figure contrattuali coinvolte quando si ha a che fare con le polizze vita: contraente, assicurato, beneficiario e assicuratore. Il contraente è colui che materialmente stipula il contratto. L'assicurato è colui sulla cui vita viene concluso il contratto. Il beneficiario è colui al quale viene liquidata la somma di denaro. L'assicuratore è la controparte, ossia la compagnia di assicurazione. E' possibile che contraente, assicurato e beneficiario siano la stessa persona.

### 1.1 Il premio e i caricamenti

Il premio è il corrispettivo pagato dall'assicurato per trasferire in capo alla compagnia i rischi derivanti dal verificarsi dell'evento oggetto del contratto.

Chi sottoscrive una polizza vita può scegliere tra premio ricorrente (fisso o variabile in funzione di alcuni parametri) o un premio unico, pagato cioè in unica soluzione. Esiste anche l'ipotesi del cosiddetto premio unico ricorrente; si tratta di un caso nel quale il contraente si impegna a pagare un premio unico, ma periodicamente: ossia si pagano più premi unici per più polizze diversificate ed autonome; ciascun premio unico pagato concorre a definire una quota di prestazione assicurata.

In tutti i vari casi, il premio che il contraente deve pagare alla compagnia di assicurazione viene scisso tra quanto verrà investito (premio puro), le somme che la compagnia trattiene per le spese del servizio (caricamenti), i costi accessori e le imposte.

Quindi è molto importante tenere presente questo: il premio "puro" è quella parte di premio che l'impresa investe; il resto della somma pagata dall'assicurato è costituita dai cosiddetti caricamenti, che rappresentano il costo che le compagnie sostengono per la fornitura del servizio; tale costo è a carico dell'assicurato e viene incamerato dalle compagnie detraendolo dal premio "puro" pagato.

## 1.2 Il rendimento (per le polizze rivalutabili)<sup>1</sup>: tasso tecnico, tasso minimo garantito e aliquota di retrocessione

Il rendimento di una polizza è il tasso di interesse che viene corrisposto come rivalutazione del capitale assicurato.

Quando si parla di rendimento occorre tenere presenti vari fattori e variabili.

Prima di tutto occorre considerare **il tasso tecnico**. Esso è il tasso di rendimento già riconosciuto al contraente in sede di stipula del contratto (una sorta di rendimento anticipato).

Vi è poi il **tasso minimo garantito**, ossia il rendimento minimo – se previsto - che viene garantito a prescindere dall'andamento della gestione separata. Nel caso sia previsto, è comprensivo anche del tasso tecnico.

Altro elemento importantissimo da considerare quando si valuta una polizza è l'aliquota di **retrocessione**; infatti è fondamentale tenere presente che non viene corrisposto tutto il rendimento maturato dall'investimento – da parte della compagnia - della quota di premio risultante dopo aver detratto i caricamenti, ma solo una percentuale del rendimento stesso (che si attesta, in genere, intorno all'80%); questa percentuale è, appunto, l'aliquota di retrocessione. E' sempre presente sul contratto.

In certi casi, nelle polizze rivalutabili, è previsto il meccanismo di consolidamento delle prestazioni, che consiste nell'acquisizione definitiva, da parte del contraente, degli interessi realizzati annualmente dalle gestioni separate; ciò indipendentemente dall'andamento delle stesse negli anni successivi.

Si deve dunque stare molto attenti all'effettivo rendimento quando si pensa di investire in un "prodotto vita": in primo luogo perché non tutto il premio che si versa viene concretamente investito; in secondo luogo perché non tutto il rendimento viene riconosciuto al contraente, ma solo una parte (l'aliquota di retrocessione).

## 1.3 Modificare il contratto. Problematiche legate al riscatto e alla riduzione della polizza.

Esistono 3 possibilità di cambiare la propria situazione contrattuale riguardo ad una polizza vita. Si tratta del riscatto, della riduzione e della trasformazione del contratto. In tutti i casi

---

<sup>1</sup> Sostanzialmente tutte le polizze, salvo quelle temporanee caso morte (che sono di puro rischio), sono rivalutabili, ossia possono prevedono una rivalutazione annuale delle prestazioni.

occorre fare molta attenzione e ponderare bene le scelte per evitare di rimetterci.

Consideriamo prima l' ipotesi del riscatto. Si tratta dell' estinzione anticipata della polizza e occorre precisare subito che in genere è molto penalizzante.

Innanzitutto premettiamo che nelle fattispecie di alcune polizze non è possibile procedere al riscatto se non dopo aver pagato i premi per almeno 1 anno; si tratta dei contratti a premio unico; nel caso, invece, di prodotti che prevedono il versamento di premi annuali, il riscatto può essere richiesto dopo che sono decorsi 3 anni.

E' sempre bene fare attenzione se si decide di riscattare la polizza: più il riscatto avviene lontano dalla data di scadenza del contratto, più si è penalizzati e, a volte, si può addirittura ricevere una cifra più bassa dell' ammontare dei premi pagati fino a quel momento. Certo è che il valore di riscatto è aleatorio e varia a seconda del tempo in cui si decide di chiudere il contratto. In ogni momento si può chiedere il valore del riscatto e la compagnia è tenuta a dare una risposta in meno di un mese.

Diverso è il discorso sulla riduzione; essa ricorre allorché si cessa di versare i premi. In tal modo il valore del contratto (ossia il capitale assicurato o la rendita) viene ridotto. Se si ricomincia a pagare i premi annui con regolarità il contratto può essere riattivato.

Quanto alla trasformazione, essa consiste nel cambiamento di alcuni parametri fondamentali, come ad esempio la durata, il rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio. Di fatto si tratta della stipula di un nuovo contratto e, infatti, essa può avvenire contestualmente al riscatto della vecchia polizza.

La trasformazione non è prevista nelle condizioni e deve essere concordata con l' assicuratore, il quale è tenuto a consegnare al contraente un documento nel quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del vecchio.

E' fondamentale fare le opportune valutazioni se si decide di trasformare la propria polizza, in modo da non essere penalizzati.

Parimenti è importante sapere a quali costi si può andare incontro nel caso in cui si richieda un prestito sulla polizza. Nei casi in cui è prevista la possibilità di richiedere un prestito, occorre tenere presente che questa non è regolamentata dal contratto. Sarà necessario pertanto richiedere espressamente alla compagnia circa i costi e le condizioni dell'operazione. Si consideri che il prestito risulterà certamente penalizzante per il risultato finale.

#### **1.4 I risultati: capitale o rendita ?**

Coloro che sottoscrivono una polizza vita possono optare per una rendita o per il capitale maturato fino alla conclusione del contratto.

La differenza fondamentale consiste nel fatto che, conclusa la polizza, la rendita viene erogata continuativamente nel corso della vita, mentre se si sceglie di optare per il capitale si riceverà una somma di denaro in un' unica soluzione.

Nel caso di polizze rivalutabili, come abbiamo già accennato, il capitale o la rendita si rivalutano annualmente sulla base dell' andamento delle gestioni finanziarie separate.

## **1.5 ASPETTI FISCALI**

Come si vedrà più approfonditamente in seguito, occorre tenere ben presenti i costi fiscali che deve sostenere colui che decide di investire in prodotti vita: ad essere tassate, in genere, sono le prestazioni erogate. Nondimeno, i premi possono essere detraibili o deducibili.

## **2. LE POLIZZE UNIT LINKED E INDEX LINKED**

Come già accennato nell' introduzione, questi prodotti sono ad alto contenuto speculativo e vanno ben oltre la semplice copertura assicurativa dei rischi "vita". In sostanza le due tipologie di polizza in esame hanno caratteristiche più di prodotti finanziari che assicurativi, tanto è vero che sono assoggettate alla disciplina del TUF (Testo Unico delle leggi in materia finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). Analizziamo separatamente i 2 tipi, che sono abbastanza simili.

### **2.1 Polizze "unit linked".**

Queste polizze fanno confluire i premi pagati in fondi comuni di investimento nazionali ed internazionali, con portafoglio diversificato tra azioni ed obbligazioni.

Il tipo di fondo nel quale investire i premi versati è a scelta dell' assicurato; per questo è necessario che chi ha intenzione di investire in questi prodotti abbia una notevole conoscenza del mondo della finanza e degli investimenti, poiché altrimenti potrebbe essere facilmente portato ad optare per prodotti non congeniali alle sue esigenze. Vero è, comunque, che l' impresa assicuratrice dovrebbe teoricamente indirizzare il contraente verso polizze che vanno incontro alle sue necessità.

E' possibile scegliere di cambiare, magari pagando una commissione, il fondo nel quale vengono investiti i premi versati.

Anche i contratti unit linked possono prevedere rendimenti minimi garantiti.

### **2.2 Polizze "index linked"**

Le loro prestazioni sono legate ad un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad altri valori finanziari di riferimento. Si tratta, anche in questo caso, di prodotti particolarmente rischiosi; per questo l' IVASS ha introdotto una disciplina in base alla quale i rischi derivanti da eventuali insolvenze delle società che emettono i titoli gravano sull' impresa di assicurazione che emette la polizza.

E' importante sapere che, sia per le polizze unit linked che per le index linked, nel caso in cui si verificano perdite oltre il 30% la compagnia assicuratrice ha l' obbligo di inviare al

contraente una comunicazione nella quale viene specificato l' ammontare delle perdite in questione. Se poi successivamente si dovessero verificare ulteriori perdite, nel caso in cui queste ultime siano pari o superiori al 10%, l' impresa deve inviare comunicazione.

### **3. I PIP, CONTRATTI VITA CON FINALITA' PREVIDENZIALI (PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI DI TIPO PREVIDENZIALE)**

I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (PIP) consentono di creare una pensione integrativa ai cittadini che intendano investire loro capitali per il raggiungimento dello scopo. Essi sono forme di previdenza complementare individuali ed alternative ai fondi pensione aperti e consentono di ottenere i rendimenti maturati al raggiungimento dell' età pensionabile. Prevedono delle agevolazioni fiscali e – come tutte le polizze–, hanno anche dei costi sotto forma di caricamenti che gravano sui premi versati.

E' importante sottolineare che il patrimonio accumulato dalle imprese e costituito dai premi pagati dagli aderenti confluisce in *gestioni separate*; ciò significa che il contributo degli aderenti a queste forme previdenziali non fa parte del patrimonio dell' impresa, che come tale sarebbe "attaccabile" dai creditori in caso di fallimento; come dice il nome stesso, infatti, il fondo nel quale confluiscono i premi è *separato* dal patrimonio della compagnia e serve esclusivamente a pagare le prestazioni agli iscritti.

Una considerazione da fare con riferimento a questi piani pensionistici è che ad essi si può aderire indipendentemente dalla situazione lavorativa.

Le regole per i PIP (Piani individuali pensionistici) sono stabilite in un apposito Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto. In questi documenti sono contenute le regole fondamentali, gli elementi identificativi del PIP, le caratteristiche principali ed i profili organizzativi. I PIP sono sottoposti alla vigilanza della COVIP, l' organismo di vigilanza sulla previdenza complementare<sup>2</sup>.

E' importante sapere che a questi fondi si aderisce solo individualmente. Si possono iscrivere anche familiari a carico se il regolamento lo prevede anche quando non si è iscritti a propria volta. Anche i lavoratori del pubblico impiego possono aderire.

Dopo 2 anni è possibile trasferire la propria posizione su un altro strumento della previdenza complementare.

Per quanto riguarda la contribuzione, il lavoratore dipendente, come quello autonomo, può decidere la periodicità della contribuzione ed il relativo importo, che possono essere modificati successivamente; è possibile destinare anche il solo flusso del TFR. Anche il datore di lavoro può contribuire ad alimentare il fondo pensione del suo dipendente.

---

<sup>2</sup> Il decreto legislativo 252 del 2005 disciplina le forme pensionistiche complementari. E' entrato in vigore il 1° gennaio 2007. I contratti stipulati prima di quella data (cosiddetti "vecchi PIP") sono sottoposti al controllo dell' IVASS, mentre i nuovi PIP sono soggetti alla vigilanza della COVIP, l' organismo che supervisiona i fondi pensione.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, essi possono versare il loro contributo, ma non il flusso del TFR.

Gli investimenti possono essere scelti dall'aderente tra una gestione separata o fondi interni o, ancora, si può investire in un OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Esistono poi forme miste, risultanti dalla compresenza di quelle ora menzionate.

Per quanto riguarda le gestioni separate, privilegiano investimenti di tipo prudentiale, in molti casi è anche previsto un rendimento minimo garantito. Per quanto concerne, invece, i fondi e gli OICR, gli investimenti possono essere azionari, obbligazionari o bilanciati. Come si diceva all'inizio del paragrafo, un elemento da tenere bene in considerazione quando si aderisce a un fondo pensione (e, in generale, quando si stipulano polizze vita) sono i costi; nella fase di accumulo, i premi versati dal contraente vanno a coprire l'attività di collocamento dei premi stessi e la gestione amministrativa (sono i caricamenti). I costi sono tratti come percentuale sui versamenti oppure in cifra fissa.

Come è facile intuire, i costi sono un fattore fondamentale da considerare allorché si decide di aderire alla previdenza complementare; a tale proposito, sul sito internet della COVIP sono indicati gli ISC (indice sintetico di costo) delle varie forme pensionistiche.

Nel caso in cui l'aderente abbia partecipato ad una forma di previdenza integrativa per 5 anni, al termine del suo periodo di attività lavorativa, può trasformare la sua posizione individuale in rendita. E' anche possibile scegliere una liquidazione in capitale (50% del capitale risultante).

Quando l'iscritto ha maturato il diritto alla prestazione può anche decidere di trasferire la posizione individuale ad un'altra forma della previdenza complementare nel caso in cui questa risulti più vantaggiosa.

Durante la fase di accumulo è possibile ottenere anticipazioni sulla propria posizione individuale oppure il riscatto parziale o totale della stessa, quando ciò è previsto dalla normativa e dal regolamento del PIP.

Con riferimento all'organizzazione, si consideri che le forme di previdenza complementare prevedono un responsabile dotato di particolari requisiti di professionalità e moralità che vigila sul corretto funzionamento e sulla gestione affinché questa avvenga nell'esclusivo interesse degli iscritti.

Una nota finale sulla vigilanza: i PIP sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono soggetti alla vigilanza della COVIP, che ne approva i regolamenti; le condizioni generali di contratto sono, invece, dettate dall'IVASS.

#### **4. IL REGIME FISCALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA**

L'aspetto fiscale è fondamentale, spesso determinante quando si decide di acquistare un prodotto vita, perché il risultato finanziario risentirà, come ovvio, dall'incidenza delle imposte. Le continue rivisitazioni da parte del legislatore hanno creato diversificazioni e complessità nell'indagare il peso fiscale delle polizze vita o con finalità previdenziali.

Trattandosi di materia particolarmente delicata, perché l'incidenza della fiscalità può far pendere l'ago della bilancia presso la decisione di stipulare una polizza vita o desistere, è

opportuno pretendere dall'assicuratore la massima chiarezza e una particolare precisione nell'individuare i livelli di fiscalità per ogni tipo di polizza.

## 5. CODICE E LEGGI CI INFORMANO CHE... LA NORMATIVA SULLE POLIZZE VITA

Il comparto assicurativo è oggetto di una normativa molto corposa e molto complessa. Oltre le norme di base contenute nel Codice Civile, il testo più importante che dobbiamo considerare in questa analisi è il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Oltre questi 2 atti ci sono poi le regole dettate dall' IVASS (ex ISVAP).

### IL CODICE CIVILE

Per quanto riguarda il **Codice Civile**, la disciplina sulle assicurazioni è contenuta negli articoli dal 1882 al 1932. In particolare, una sezione specifica (artt. 1919-1927) è dedicata proprio all' assicurazione sulla vita.

L' art. 1919 sancisce che l' assicurazione sulla vita può essere stipulata sulla vita del contraente stesso o su quella di un terzo.

In base all' art. 1920, il contratto può essere concluso a favore del contraente oppure di un terzo. In ogni caso, colui a favore del quale si stipula la polizza è detto beneficiario.

Nel caso in cui il contraente non paghi il premio relativo al primo anno, l' assicuratore, in base all' art. 1924 ha diritto di agire nel termine di 6 mesi; se poi il contraente non paga i premi successivi entro i termini di tolleranza (o, in mancanza, entro 20 giorni), il contratto è risolto di diritto ed i premi già pagati restano acquisiti dall' assicuratore, salvo che esistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione<sup>3</sup> della somma assicurata.

Importante è la norma contenuta nell' art. 1923, che sancisce la non pignorabilità delle somme che l' assicuratore deve al contraente o al beneficiario.

A norma dell' art. 1925, le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma in modo che l' assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il valore del riscatto o della riduzione.

### IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Con riferimento al Codice delle assicurazioni occorre tenere in considerazione il Titolo XII, ossia le norme relative ai contratti. In questo titolo gli articoli dal 165 al 169 contengono disposizioni generali, valide anche per i contratti vita. Nel dettaglio, l' art. 166 impone particolari criteri di redazione: viene specificato che il contratto deve essere redatto in modo chiaro ed esauriente; le clausole che sanciscono decadenze, nullità, oneri o limitazioni delle garanzie per il contraente o per l' assicurato sono scritte con caratteri di particolare evidenza.

L' art. 167 statuisce che è nullo il contratto concluso con imprese non autorizzate o con

---

<sup>3</sup> La riduzione è la diminuzione delle prestazioni erogate dalla compagnia in conseguenza del fatto che il contraente sospende il pagamento dei premi. Il riscatto, invece, è la chiusura anticipata del contratto, su richiesta dell' assicurato.

imprese alle quali sia stato vietato assumere nuovi affari; la nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall' assicurato ed obbliga alla restituzione di tutti i premi pagati. Scendiamo maggiormente nel particolare per quanto riguarda l' assicurazione sulla vita; a questo proposito occorre considerare gli articoli dal 176 al 178.

L' art. 177 ha importanti implicazioni pratiche in quanto disciplina il diritto di recesso; il contraente può esercitare il recesso entro 30 giorni da quando è a conoscenza del fatto che il contratto è concluso. L' impresa di assicurazione deve informare il contraente riguardo al recesso e tutto ciò che concerne questo diritto deve essere espressamente specificato nella proposta e nel contratto. Nel momento in cui l' impresa è a conoscenza della volontà del contraente di recedere, provvede, entro 30 giorni a rimborsare il premio eventualmente corrisposto, al netto del premio pagato per il periodo nel quale l' assicurazione ha avuto effetto; d' altra parte la compagnia non deve rimborsare le spese effettivamente sostenute per l' emissione del contratto, a condizione che queste fossero previste nella proposta e nel contratto. E' importante sottolineare che le disposizioni di questo articolo non si applicano ai negozi di durata pari o inferiori ai 6 mesi.

E' di fondamentale importanza il Titolo XIII, che tratta della trasparenza e della protezione dell' assicurato.

Nell' ambito di questo titolo, l' art. 182 disciplina le informazioni pubblicitarie. Queste devono essere corrette e conformi a quanto contenuto nella nota informativa e nelle condizioni.

L' IVASS può:

- chiedere l' invio del materiale pubblicitario;
- sospendere, in via cautelare per un periodo non superiore a 90 giorni, la pubblicità sospettata di violare le norme sulla correttezza e la trasparenza e, nei casi più gravi (violazione accertata), vietarne la diffusione.
- L' IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
- L' IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

In base all' art. 183, le imprese di assicurazione devono assumere determinati criteri di comportamento. In particolare devono comportarsi secondo correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli assicurati e dei contraenti.

Altro dovere è quello di gestire correttamente i conflitti di interesse in modo da evitarli quando ciò sia ragionevolmente possibile e da evitare che rechino pregiudizio agli assicurati.

Le compagnie assicurative sono obbligate poi ad effettuare una gestione finanziaria sana e prudente e a porre in atto misure idonee per salvaguardare i diritti di contraenti ed assicurati.

## 6. DECALOGO SULLE POLIZZE VITA

### RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI FINALI.

Il settore delle assicurazioni oggi in Italia rappresenta uno degli ambiti economici maggiormente problematici soprattutto a causa delle notevoli implicazioni sociali che ha. Prendiamo per esempio la r.c. auto e le polizze sulla vita: l'assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatoria e riguarda praticamente tutti i cittadini in quanto l'auto costituisce, ormai, un bene di prima necessità; d'altro canto le polizze vita rappresentano spesso (e soprattutto in questo tempo di crisi) un elemento "considerato" fondamentale per creare una sicurezza economica per il futuro di molte famiglie. Esistono poi anche i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, i quali costituiscono una parte importante della previdenza integrativa; e proprio la previdenza integrativa potrebbe rappresentare un buon antidoto alla crisi del sistema previdenziale obbligatorio e, forse, in futuro, potrebbe diventare addirittura necessaria.

Ci rendiamo subito conto, così, del fatto che le assicurazioni sono un settore che ha notevoli risvolti sociali e va trattato con molta attenzione, mettendo i cittadini nella condizione di operare scelte oculate e consapevoli, anche perché esistono numerosi rischi.

Per questo si è inteso creare un piccolo decalogo per vedere quali possono essere opportunità, rischi e cose alle quali stare attenti quando si decide di investire in polizze sulla vita.

- 1) Si consideri bene la scelta di sottoscrivere prodotti assicurativi vita e compararne le caratteristiche con altre forme di investimento (titoli di Stato, fondi di investimento in piani di accumulo).
- 2) Stare bene in guardia con le polizze unit e index linked: questi prodotti hanno una valenza molto più finanziaria che assicurativa; costituiscono forme di investimento molto rischiose. Se non si hanno conoscenze finanziarie più che solide ed approfondite, è meglio stare alla larga da questo tipo di prodotti.
- 3) Riscatto. Il riscatto consiste nell'estinzione anticipata del contratto; quasi sempre il riscatto è molto penalizzante; più esso avviene lontano dalla scadenza prevista, più ci si rimette. In soldoni, se non si supera la metà del periodo di durata della polizza, non verrà restituito neppure il capitale investito. In alcuni casi viene poi stabilito nel contratto che il riscatto non può essere effettuato prima che sia trascorso un certo tempo (1 anno se si tratta di polizze a premio unico, 3 anni nell'ipotesi di premi annuali).
- 4) Riduzione. La riduzione consiste nella cessazione del pagamento dei premi (mentre continuano ad essere valorizzati quelli già pagati). Occorre informare per raccomandata la compagnia. E' evidente che il capitale risultante alla fine del periodo sarà ridotto. Se si ricomincia a pagare i premi annui con regolarità il contratto può essere riattivato.

- 5) Trasformazione. La trasformazione, consiste nel cambiamento di alcuni parametri fondamentali, come ad esempio la durata, il rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio. Di fatto si tratta della stipula di un nuovo contratto e, infatti, essa può avvenire contestualmente al riscatto della vecchia polizza. La trasformazione non è prevista nelle condizioni e deve essere concordata con l'assicuratore, il quale è tenuto a consegnare al contraente un documento nel quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del vecchio. E' fondamentale fare le opportune valutazioni se si decide di trasformare la propria polizza, in modo da non essere penalizzati. Ad esempio, se la polizza "vecchia" gode di un tasso minimo garantito, verificare gli effetti del cambiamento del contratto.
- 6) Caricamenti. Quando si vuole acquistare un prodotto vita bisogna fare attenzione anche al premio e ai caricamenti. Consideriamo che quando paghiamo il premio, non tutto il suo ammontare viene investito dall'assicuratore. L'importo, infatti, viene scisso tra quanto verrà investito (premio puro), le somme che la compagnia trattiene per le spese del servizio (caricamenti), i costi accessori e le imposte.
- 7) Retrocessione. Altro elemento a cui stare attenti è l'aliquota di retrocessione: a questo proposito occorre considerare che non tutto il rendimento del capitale versato ed investito dalla compagnia, viene corrisposto, ma solo una percentuale di esso (che si attesta, in genere, intorno all'80%); questa percentuale è, appunto, l'aliquota di retrocessione. In alcuni casi i contratti possono offrire un rendimento minimo garantito, a prescindere dall'andamento della gestione separata.
- 8) Attenti al regime fiscale. Un aspetto fondamentale da considerare quando ci si appresta a sottoscrivere un'assicurazione vita è quello della fiscalità. Il regime attuale, in vigore dal 2011, prevede una tassazione del 20% sui rendimenti (aliquota del 12,5% in caso di titoli pubblici). Per quanto riguarda la detraibilità del premio, bisogna fare bene attenzione al fatto che, dall'agosto 2013, si è notevolmente abbassato il tetto della detraibilità: non più 1.291,14 euro, bensì 630 euro per il periodo di imposta 2013; e le cose peggioreranno ulteriormente nel periodo di imposta 2014, quando si potrà detrarre il premio solo per un massimo di 530 euro. Resta il tetto di 1291,14 euro. Diverso è il regime fiscale per le polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000. Si consiglia, quindi, di informarsi bene riguardo alla fiscalità della polizza che si ha e di valutare bene vantaggi e svantaggi.
- 9) Con riferimento alla normativa, teniamo presente che essa è abbastanza garantista per il consumatore, purché informato. Ci sono disposizioni stringenti in materia di trasparenza e correttezza sia con riferimento alla fase precontrattuale che a quella contrattuale. Le compagnie, prima della stipula devono consegnare la

Nota informativa, il documento all' interno del quale sono contenute tutte le informazioni necessarie affinché si possa fare una scelta ponderata e consapevole. Oltre la nota esiste poi il fascicolo informativo, che è il documento che contiene tutto ciò che necessario a far sì che il potenziale contraente abbia un' informazione precisa e completa, ovvero:

- La nota informativa;
- La scheda sintetica;
- Le condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Il glossario;
- Il modulo di proposta o di polizza.

Si ricorda che le compagnie devono pubblicare il fascicolo sul loro sito internet non appena commercializzano un prodotto.

- 10) Recesso. Per quanto riguarda il recesso, il contraente può esercitarlo entro 30 giorni da quando è a conoscenza del fatto che il contratto è concluso. L' impresa di assicurazione deve informare il contraente riguardo al recesso e tutto ciò che concerne questo diritto deve essere espressamente specificato nella proposta e nel contratto. Nel momento in cui l' impresa è a conoscenza della volontà del contraente di recedere, provvede, entro 30 giorni a rimborsare il premio eventualmente corrisposto, al netto del premio pagato per il periodo nel quale l' assicurazione ha avuto effetto; d' altra parte la compagnia non deve rimborsare le spese effettivamente sostenute per l' emissione del contratto, a condizione che queste fossero previste nella proposta e nel contratto. E' importante sottolineare che le disposizioni di questo articolo non si applicano ai negozi di durata pari o inferiori ai 6 mesi.

## 7. Per inviare reclami e segnalazioni

### **IVASS**

L' Autorità che vigila sul corretto comportamento delle imprese assicuratrici private è l' IVASS (ex ISVAP), con sede in Via del Quirinale, 21 00187 Roma.

Poiché si tratta di un' Autorità indipendente, l' IVASS non può fornire consigli commerciali in merito a specifiche imprese. Tuttavia il consumatore può inviare all' Istituto segnalazioni o reclami nei confronti delle compagnie usando i seguenti contatti:

NUMERO VERDE: 800-486661. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30

Se si chiama dall' estero il numero è: 06-42021095

Sul sito dell' IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)) alla sezione "per il consumatore" si trovano tutte le informazioni necessarie anche per presentare i reclami.

La PEC dell' IVASS è : [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Segnaliamo che questo indirizzo è utilizzabile solo se si ha una casella di posta certificata. Se il messaggio viene spedito da una casella ordinaria, esso sarà automaticamente inoltrato al seguente indirizzo: [scrivi@ivass.it](mailto:scrivi@ivass.it).

### **COVIP**

Altra Autorità di vigilanza è la COVIP, che è competente per i Fondi Pensione:

Questi i contatti:

Indirizzo: Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma

(Orario Protocollo: lunedì – giovedì ore 9:00-13,30 e 14:30-17:00 – venerdì ore 9:00-14:00)

Centralino telefonico: (+39) 06.69506.1

Fax (+39) 06.69506.304

Indirizzo PEC: [protocollo@pec.covip.it](mailto:protocollo@pec.covip.it)

### **CONSOB**

Le polizze "linked" ricadono sotto la vigilanza della Consob

Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma

telefono (centralino): 39 06 84771

PEC: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

Accettazione corrispondenza a mano:

-per la sede di Roma: Via Claudio Monteverdi, 19

-per la sede di Milano: Via Broletto, 7

Orario di apertura: 8.15-13.30 e 14.15-16.30, dal lunedì al venerdì

## 8. E' interessante sapere che...

### COME SONO INVESTITI I PREMI NETTI DEGLI ASSICURATI?

I contratti vita che hanno una finalità finanziaria investono in appositi fondi che acquistano diversi tipi di titoli: titoli di Stato, obbligazioni, azioni.

Quanto versato dai contraenti avviene attraverso la costituzione di gestioni separate; ciò significa che viene formato un patrimonio separato da quello della compagnia, che serve proprio a remunerare l' investimento del contraente. Il fatto che il patrimonio è separato da quello dell' impresa fa sì che, in caso di fallimento di quest' ultima, la gestione separata non è attaccabile dai creditori.

Gli investimenti nei quali sono impiegati i premi che i contraenti versano alla compagnia assicuratrice hanno un carattere tipicamente prudenziale. Ciò vale per i prodotti di ramo I, ma non per le polizze linked; quando si stipula questo tipo di polizze, si diceva anche in precedenza, occorre avere delle solide conoscenze finanziarie ed essere molto prudenti.

### CONCLUSIONI

Dall' analisi effettuata emerge che, quando si pensa di investire i propri risparmi in un prodotto vita, occorre fare molta attenzione ed operare scelte ponderate. Bisogna, inoltre, avere una base minima di nozioni finanziarie; nel caso, poi, delle polizze linked si deve avere un' approfondita cultura finanziaria in quanto, come si è detto, questi strumenti sono molto rischiosi, soprattutto per il sottoscrittore.

Un' attenzione particolare deve essere riservata, per valutare la convenienza di una polizza, al regime fiscale.

Per quanto riguarda la normativa, si è visto che essa è molto complessa e articolata. Dall' analisi delle norme contenute nel Codice Civile, nel Codice delle assicurazioni e nei regolamenti IVASS, emerge la volontà di tutelare ampiamente il potenziale contraente dei prodotti vita: riscontriamo ciò soprattutto se ci soffermiamo sulle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza, su quelle contrattuali e sulle norme che stabiliscono che le imprese devono andare incontro il più possibile alle esigenze ed alle necessità dei contraenti. Minuziosamente è poi disciplinato tutto ciò che concerne il fascicolo informativo, la nota e la scheda sintetica.

A fronte di una normativa così stringente e così garantista per i contraenti, gli assicurati ed i beneficiari, occorre però non abbassare mai la guardia e tenere conto del fatto che quando si pensa di accostarsi ad un prodotto vita, si ha a che fare con strumenti spesso altamente rischiosi, per valutare la convenienza dei quali c'è necessità di avere delle solide cognizioni finanziarie.

### SITI INTERNET CONSULTATI

<http://argomenti.ilsole24ore.com>

<http://mediazione.studilegali.it>

<http://studiolegalefiorentino.net>

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

[www.ania.it](http://www.ania.it)

[www.assicurazionipreventivo.it](http://www.assicurazionipreventivo.it)

[www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it)

[www.covip.it](http://www.covip.it)

[www.facile.it](http://www.facile.it)

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

[www.lastampa.it](http://www.lastampa.it)

[www.ridolfiassicurazioni.it](http://www.ridolfiassicurazioni.it)

[www.theblazonedpress.it](http://www.theblazonedpress.it)

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

[www.ivass.it](http://www.ivass.it)